

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 26 ottobre 2016

Sul disegno di legge:

(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 reca le definizioni di rete *internet*, piattaforma tecnologica (i *software* e le "app"), il fornitore di servizi della società dell'informazione (il soggetto fornitore dei *software* della piattaforma tecnologica), l'esperienza utente (la percezione di funzionalità nell'utilizzazione di un *software*), fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica (che consentono all'utenza domestica l'accesso a *internet*), accesso "*best effort*" (la condizione di accesso di base, senza limitazioni o potenziamenti);

- l'articolo 2 impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*, stabilendo in particolare che non possono essere definiti come "accesso a *internet*" o "servizio *internet*" un contratto che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*;

- l'articolo 3, a corollario di quanto stabilito al precedente articolo 2, sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet* (l'accesso *best effort*), l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*;

- il comma 2 dell'articolo 3 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzare "servizi a valore aggiunto", volti a dare priorità a determinati flussi di traffico, rispetto alla tariffa di base dell'accesso *best effort*. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa ed essere oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale;

- il comma 3 dell'articolo 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*;

- l'articolo 4 sancisce il diritto degli utenti di reperire, installare e utilizzare a condizioni eque *software* proprietario (normalmente a pagamento) o a sorgente aperta (gratuito) di loro scelta. Allo stesso modo, hanno il diritto di disinstallare dai propri dispositivi *software* e contenuti, salvo se ciò si configuri come violazione di norme imperative;

- l'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, obbligando gli operatori di rete a pubblicare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte di accesso limitato che secondo l'articolo 2 non sono qualificabili come "accesso ad *internet*", e le misure temporanee che ostacolano o rallentano l'accesso alla rete, necessarie alle quattro finalità indicate tassativamente all'articolo 3;

- l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati dai deputati Quintarelli ed altri in data 8 luglio 2014, riprende nella sostanza e talvolta anche nella forma numerose disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/2120, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

ricordato, al riguardo, che il regolamento dell'Unione europea è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri e che, in base a tale qualità, la Corte di giustizia si è espressa in senso contrario rispetto a norme nazionali che ne riproducano il contenuto. In tal senso le sentenze del 18 settembre 2007 (causa 161/06, Skoma-Lux, punto 54), del 2 febbraio 1977 (causa 50/76, Amsterdam Bulb, punto 4/7), del 10 ottobre 1973 (causa 34/73, Variola, punto 10) e del 7 febbraio 1973 (causa 39/72, Commissione/Italia, punti 16 e 17). Nella citata sentenza del 2007 (punto 55) e nella sentenza del 1985 ivi richiamata, si ammette, tuttavia, che in particolari situazioni normative nazionali, "la ripetizione di taluni elementi di un regolamento comunitario può ridondare a favore della coerenza delle disposizioni d'attuazione e della sua buona comprensione da parte dei destinatari";

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime apprezzamento per una normativa la cui finalità è quella della tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori, attraverso la disgiunzione delle offerte commerciali di accesso alla rete *internet*, da considerazioni di ordine commerciale inerenti la fruizione dei contenuti della società dell'informazione. Si ritiene, infatti del tutto opportuno, e in linea con la normativa europea, assicurare il rispetto del principio della neutralità della rete anche nell'utilizzo dei terminali *internet* diversi dai personal computer, ovvero degli *smartphone* e dei *tablet*, attraverso il divieto, per gli operatori di rete, di limitare l'accesso di base alla rete per motivi commerciali e attraverso una disciplina dei "servizi a valore aggiunto", offerti dagli

operatori di rete, che preveda un'adesione espressa da parte dell'utente e il cui prezzo debba dipendere dai costi di rete e non da considerazioni di ordine commerciale relative al tipo di servizio o applicazione in questione;

in riferimento alle regole di trasparenza di cui all'articolo 5, si suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo dell'indicazione delle misure temporanee di limitazione dell'accesso alla rete, di cui all'articolo 3, comma 1, con l'obbligo di indicazione delle offerte dei "servizi a valore aggiunto" di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3. Si ritiene, infatti, più inerente alla necessità di trasparenza sui prezzi, l'offerta di tali "servizi a valore aggiunto", i quali oggi rappresentano spesso motivo di contenzioso per violazione dei principi di tutela dei consumatori;

si invita, infine, la Commissione di merito a individuare le disposizioni che maggiormente rappresentano un'inutile ripetizione delle corrispondenti parti del regolamento (UE) 2015/2120 e provvedere alla loro eventuale espunzione o sostituzione con gli opportuni richiami al citato regolamento.

Luis Alberto Orellana